

Direttive che regolano l'utilizzo di piattaforme di lavoro (PLE) in Svizzera.

Prevenzioni degli infortuni

Legge federale sul lavoro nell'industria, nell'artigianato e nel commercio, articolo 6 paragrafo 1 + LAINF, articolo 82 paragrafo 1.

Il datore di lavoro è tenuto a prevenire gli infortuni e malattie professionali.

Egli adotterà le misure/precauzioni, necessarie in base all'esperienza ed in base allo stato della tecnica e che sono adeguate alle circostanze.

Istruzione e formazione

In base all'articolo 8, OPI e al contenuto; delle liste CFSL 6508, pericoli particolari, è necessaria una formazione per l'utilizzo di una PLE (piattaforma elevabile)

CFSL 6512 paragrafo 5.5 (Annotazioni per l'articolo 6+8, OPI)

- Formazione, istruzione, informazione
 - Regole della sicurezza, standard della sicurezza
 - Organizzazione d'emergenza
 - Controllo / Audit
- E' fondamentale e necessaria un'istruzione, se l'operatore/trice fa uso per la prima volta di un particolare mezzo di lavoro.

Ulteriori informazioni sono ottenibili visitando il sito Internet della SUVA www.cfsl.ch dove è disponibile una lista di controllo accessibile con un apposito codice.

Utilizzo di mezzi di lavoro

OPI articolo 32° paragrafo 1: i mezzi di lavoro devono essere utilizzati in conformità alle disposizioni vigenti.

In particolar modo sono da impiegare solamente per lavori e luoghi per i quali sono predisposti.

Le disposizioni del produttore per l'utilizzo dei mezzi di lavoro sono da rispettare scrupolosamente.

Informazioni – requisiti per la formazione in Svizzera

Articolo 6 OPI informazione ed istruzione dei lavoratori

1. Il datore di lavoro provvede affinché tutti i lavoratori occupati nella sua azienda, compresi quelli provenienti da un'altra azienda, siano informati sui pericoli cui sono esposti nell'esercizio della loro attività e siano istruiti riguardo ai provvedimenti per prevenirli. Tale informazione e tale istruzione devono essere fornite al momento dell'entrata in servizio e ogniqualvolta subentri una modifica essenziale delle condizioni di lavoro; se necessario, esse devono essere ripetute.

2. I lavoratori devono essere informati sui compiti e la funzione degli specialisti della sicurezza sul lavoro occupati nell'azienda.
3. Il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori osservino i provvedimenti relativi alla sicurezza sul lavoro.
4. L'informazione e l'istruzione devono svolgersi durante il tempo di lavoro e non possono essere a carico del lavoratore.

Articolo 8 OPI Provvedimenti in caso di lavori connessi con pericoli particolari

1. Il datore di lavoro può affidare lavori implicanti pericoli particolari soltanto a lavoratori adeguatamente formati al riguardo. Deve far sorvegliare ogni lavoratore che esegue da solo un lavoro pericoloso.
2. Nel caso di lavori con pericoli particolari, il numero dei lavoratori, come anche il numero o la quantità delle installazioni, delle attrezzature di lavoro e delle materie presentanti pericoli devono essere limitati allo stretto necessario.

L'elenco dei pericoli particolari è contenuto nella direttiva CFSL6508 (versione gennaio 2007). L'utilizzo di una PLE è, a tutti gli effetti, un lavoro in situazioni di pericolo particolari. Questi lavori possono quindi essere affidati solo a lavoratori adeguatamente formati al riguardo.

I conducenti delle navicelle devono:

avere minimo 18 anni
essere fisicamente e mentalmente sani
non devono avere problemi di droghe o di alcool
non devono soffrire di vertigini